COMUNE DI MIRANO Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

APPROVATO CON D.C.C. N. 37 DEL 27.6.2013

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Misurazione della superficie

TITOLO III - TARIFFE

- Art. 11. Costo di gestione
- Art. 12. Determinazione della tariffa
- Art. 13 Articolazione della tariffa
- Art. 14 Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. Tributo giornaliero

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 23. Riduzioni per il recupero
- Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 25. Cumulo riduzioni
- Art. 26. Agevolazioni

TITOLO V - MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 27. Presupposto della maggiorazione
- Art. 28. Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 29. Obbligo di dichiarazione
- Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 31. Poteri del Comune
- Art. 32. Accertamento
- Art. 33. Sanzioni
- Art. 34. Riscossione
- Art. 35. Interessi
- Art. 36. Rimborsi e compensazione
- Art. 37. Importi minimi
- Art. 38. Contenzioso

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 40. Clausola di adeguamento
- Art. 41. Disposizioni transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

- **1.** Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (di seguito detto TARES) previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, così come modificato dalla Legge n° 228/2012 e dal D.L. n° 35/2013 e seguendo i principi di cui all'articolo 178 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
- **3**. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- **4**. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati e per la pulizia del territorio.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie di cui alla delibera della **Consiglio Comunale n° 52 del 09/06/1998.**

Art. 4. Soggetto attivo

1.Il tributo TARES è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

- 1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2. Si intendono per:
- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie;

- b) *aree scoperte operative*, le aree produttive consistenti sia nelle superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia negli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- **3.** Sono escluse dal tributo:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi, le terrazze scoperte e le terrazze coperte puchè non chiuse da tutti i lati, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, portici, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) le aree non produttive diverse da quelle indicate nei punti a) e b)
- **4.** La presenza di arredo oppure l'attivazione del pubblico servizio di erogazione elettrica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- **5**. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6. Soggetti passivi

- **1.** Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
- **2.** Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- **4.** Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Qualora più soggetti usino a qualsiasi titolo i medesimi locali o aree scoperte ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento del tributo. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo.
- **5.** Il soggetto passivo è tenuto a presentare la "dichiarazione di inizio", in mancanza della dichiarazione, il tributo viene applicato, con vincolo di solidarietà, all'intestatario della "scheda familiare anagrafica" o in alternativa ad un componente del nucleo familiare, così come definito al comma successivo.
- **6**. Il nucleo familiare, ai fini del tributo, è quello definito all'art. 16 del presente regolamento.

Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

- 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (energia elettrica);

- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, aree destinate esclusivamente al ciclo produttivo di attività industriale, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- d) le unità immobiliari **prive di agibilità o** non abitate per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- h) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze quali serre a terra, stalle, fienili, ricovero macchinari e attrezzi
- 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- **3.** Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo.
- **3.** L'esclusione si estende anche alla maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni di cui all'art. 27.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa vigente sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Art. 10. Misurazione della superficie

- 1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- **2.** Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione

ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n.212.

3. Fino all'attuazione delle procedure di cui al comma precedente, la superficie, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, e per le altre unità immobiliari assoggettabili al tributo, deve essere rilevata dal contribuente e viene determinata sul filo interno dei muri a misurazione diretta (superficie calpestabile), ovvero, desunta dalla planimetria catastale o di progetto; in ogni caso la superficie assoggettabile al tributo non può essere inferiore all'80 della superficie catastale.

- **4**.Per i sotterranei, i magazzini e locali simili, la superficie sottoposta a tassazione è quella relativa ai locali la cui altezza minima sia di 2 metri.
- **5.**Le soffitte sono soggette a tassazione solo per la parte di superficie che goda di una altezza minima di 2 metri e tale parte sia almeno 10 mq.
- **6.**Ai fini dell'applicazione del tributo, vengono utilizzate le superfici già dichiarate e/o accertate ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti di cui al D.Lgs 507 del 15.11.1993 e, s.m.
- 7. La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.
- **8**. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato. La superficie totale deve essere indicata nella denuncia, di cui all'art. **30** del presente regolamento.
- **9.** L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.
- **10.** Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tariffabili con criteri di analogia.
- 11. Sono assoggettabili a tributo le parti abitative delle costruzioni rurali, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, anche se ubicati sul fondo, nonché gli agriturismo e le aree vendita di prodotti non propri. All'attività agrituristica è concessa una riduzione sulla parte variabile della tariffa in proporzione al numero di giornate di apertura su base annua, con un massimo del 60% non cumulabile con altre riduzioni. Per beneficiare di detta riduzione il contribuente dovrà presentare apposita istanza entro il termine di cui all'art. 30 del presente Regolamento. Sono fatte salve diverse esenzioni stabilite dalla legge.
- **12.** Per le istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 19 del presente regolamento nel calcolo del tributo non si tiene conto della superficie, in quanto si applica la disciplina di cui all'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Costo di gestione

- **1.** Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
- 2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
- 3.Il Piano finanziario indica in particolare:
- i costi programmati per l'anno precedente per ciascuna tipologia di rifiuto;
- i costi effettivi incorsi per l'anno precedente per ciascuna tipologia di rifiuto;

- gli scostamenti che si siano verificati rispetto al Piano dell'anno precedente corredati dalle relative componenti e motivazioni."
- **4.** E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi no oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 12. Determinazione della tariffa

- 1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- **3.** La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

Art. 13. Articolazione della tariffa

- 1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- **3**. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali e in base ai coefficienti di produttività previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

- 1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- **2**. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al primo giorno del mese successivo in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- **4.** Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del mese successivo dell'effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini stabiliti, decorrendo altrimenti dal primo giorno del mese successivo dalla data di presentazione.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

- **1.** La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- **2.** La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

- 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
- 2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
- **4**. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. <u>In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.</u>
- **5.** Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, **in una unità.**
- **6.** Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- 7. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio e al primo di luglio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività prevalentemente svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4. 4 all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della deliberazione di approvazione della manovra tariffaria.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

- 1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle 30 categorie di attività previste nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come da tabella allegata al presente Regolamento: allegato a).
- **2.** L'inserimento di una utenza in una delle categorie di attività di cui al comma 1, viene di regola effettuato sulla base della prevalenza della attività effettivamente svolta; esso può essere effettuato anche sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.
- **3.** Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 19. Scuole statali

- **1.** Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie inferiori, secondarie di 2[^] grado) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
- 2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente dallo Stato è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 20. Tributo giornaliero

- 1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- 2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
- **3.** In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
- **4.** L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa occupazione di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta comunale secondaria di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 /03/2011 n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- **5.** Il computo dei giorni è solo quello di effettivo esercizio, non è computato il tempo per installazioni e smontaggio delle strutture (stand, giostre, ecc.). I giorni di eventuale inattività a strutture installate non sono computati solo se comunicati dall'utente e/o riportati nell'atto autorizzativo.
- **6**. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, **compresa la maggiorazione per i servizi indivisibili**.
- 7. L'importo minimo per la riscossione del tributo giornaliero è di € 12,00.
- **8.** Non sono soggette al tributo:
 - le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, ecc

- le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività (festa dei fiori), celebrazioni o ricorrenze non comportanti attività di vendita;
- occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore al tempo strettamente necessario;
- occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, celebrative, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero, svolte senza fini di lucro, non comportanti attività di vendita, comunque di durata non superiore a 6 ore;
- occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per l'esclusivo perseguimento delle finalità sociali di cui all'art. 10 del D.Lgs 04.12.1997, n. 460 e s.m.

TITOLO IV - Riduzioni e agevolazioni

Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

- **1.** La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno (AIRE): riduzione del 30 %;
- **2.** Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio di tutti i propri scarti organici si applica una riduzione del **10%** calcolata sia sulla parte fissa che variabile della tariffa.
- **3**.La riduzione di cui al comma 2 è subordinata alla presentazione di dichiarazione attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo e durevole; l'utente è soggetto a verifiche in loco da parte di personale incaricato che verifica la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico ed il suo utilizzo in osservanza del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio.
- **4.**Se viene riscontrato che la pratica del compostaggio domestico non viene effettuato correttamente la riduzione viene disapplicata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di verifica.
- **5.** Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dal *primo giorno del mese successivo in cui si verifica la sussistenza* delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
- **6** Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare se vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. L'infedele dichiarazione resa per beneficiare delle riduzioni è sanzionata.

Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente per un periodo non superiore a nove mesi all'anno, per attività commerciali, turistiche ricreative e pubblici esercizi.
- **2**. La predetta riduzione si applica di regola se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 3. Si applicano il quinto e il sesto comma dell'articolo 21.

Art. 23. Riduzioni per il recupero

- 1. Il produttore di rifiuti speciali, assimilati ai rifiuti urbani, che dimostri di averli avviati a recupero, ha diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa.
- **2.** La determinazione della riduzione spettante viene effettuata, a consuntivo, mediante presentazione, **entro il 30 aprile dell'anno successivo** a quello di riferimento, della quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- **3.** La riduzione è calcolata in base alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, rapportata alla produzione teorica calcolata moltiplicando il coefficiente di produzione determinato dall'Ente, relativo alla categoria di appartenenza, per la superficie complessiva dell'utenza.
- **4.** Tale riduzione non può comunque essere superiore al 60% della tariffa variabile.

Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

- 1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
- 2. La tariffa (sia per la quota fissa, sia per la quota variabile) viene ridotta nella misura del: **60%** per gli insediamenti aventi una distanza dai 601 ml ai 1200 ml dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti urbani residui (frazione secca non differenziabile).
- **65%** per gli insediamenti aventi una distanza oltre i 1200 ml dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti urbani residui (frazione secca non differenziabile).
- La distanza del contenitore viene calcolata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica o soggetti a servitù di pubblico passaggio in base a convenzione edilizia .
- 3. Si applicano al presente articolo i commi 5 e 6 dell'art. 21.

Art. 25. Cumulo di riduzioni

- **1.** Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.
- **2.** L'unica riduzione cumulabile ad altre previste dagli articoli precedenti (articoli 21 e 24) è quella per il compostaggio domestico.

Art. 26. Agevolazioni

- 1. E' demandata alla Giunta Comunale la facoltà:
- di deliberare agevolazioni sia sulla quota fissa, sia sulla quota variabile della tariffa, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi ai sensi dell'art. 1, comma 86 della Legge 549/1995 concessa dall'art. 1, comma 86, della Legge 549/1995 (legge finanziaria 1996).
- **2.** Alle famiglie composte da solo 2 persone, entrambe di età superiore a **75** anni alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento della tassa, che abbiano un valore ISEE (indicatore situazione economica equivalente) inferiore o uguale a $\in 12.000,00$, e che occupino una abitazione con una superficie superiore a mq 70, è concesso uno sgravio del tributo calcolato sulla tariffa complessiva eccedente a quella calcolata per i 70 mq nella misura massima di $\in 100$.
- **3.** Alle famiglie composte da solo una persona, avente **75** anni compiuti alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento della tassa, che abbiano un valore ISEE (indicatore situazione economica equivalente) inferiore o uguale a € 8.000,00, verrà concessa una riduzione del 30% della tariffa (quota fissa + quota variabile). Questa agevolazione non può essere cumulata con le riduzioni previste dall'art. 24.

- **4**. Per beneficiare dello sgravio di cui ai precedenti commi il contribuente deve presentare, a pena di decadenza, entro il 4° mese successivo alla scadenza della prima rata dell'avviso di pagamento relativo al "ruolo principale" della tassa, apposita istanza con allegata la relativa attestazione ISEE.
- 5. Per le utenze domestiche ove sono presenti uno o più invalidi al 100%, come risulta dal certificato di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, il numero dei componenti al fine dell'applicazione della tariffa è ridotto di pari unità; nel caso di unico componente, l'agevolazione è limitata all'esenzione dal pagamento della quota variabile. Per beneficiare di detta agevolazione il contribuente deve presentare, entro il termine di cui al precedente comma, apposita richiesta sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti previsti.
- **6.** Possono essere motivatamente disposte (nel rispetto dell'art. 12 della Legge 241/1990, della L.R. 55/82, dello Statuto Comunale e con le modalità previste nei regolamenti comunali) agevolazioni , e in via eccezionale, esenzioni dal tributo a:
- -contribuenti che abbiano un reddito complessivo inferiore al minimo vitale, aumentato del 50% se il nucleo familiare è composto da una persona, aumentato del 25% se il nucleo familiare è composta da due o più persone.
- **7.** Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte nel bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 27. Presupposto della maggiorazione

- 1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
- 2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
- **3.** Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti, riferito all'unità di superficie.
- **4.** La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 19.

Art. 28 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente- (tributo provinciale)

- 1 . Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504.
- **2.** Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura % deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 27.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

- **1.** I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
- **2**. La dichiarazione deve essere presentata:
- a) per le utenze domestiche, di preferenza dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
- **3.** Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

- **1.** La dichiarazione deve essere presentata entro il **20 gennaio dell'anno successivo** al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, tramite consegna diretta allo sportello, raccomandata a.r., via fax, o PEC firmata digitalmente. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
- **2.** La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione deve contenere:
- a) per le utenze domestiche di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) preferibilmente dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze domestiche di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) per le utenze non domestiche i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., attività svolta nell'insediamento, codice ATECO dell'attività, sede legale);
- d) per le utenze non domestiche i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- e) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- f) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- g) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione:
- h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Art. 31. Poteri del Comune

- 1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, <u>nonché la</u> rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.
- **2.** Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

- **3.** In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
- **4**. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 32. Accertamento

- 1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
- 2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
- **3.** Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 33. Sanzioni

- 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- **2**. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro (cinquanta/00).
- **3**. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (cinquanta/00).
- **4.** In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
- **6**. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 34. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni in via ordinaria inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di **gennaio, aprile, luglio e**

ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

- **2**. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune, tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale.
- **3**.Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme, indicate al comma **1** del precedente articolo, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 35. Interessi

1. Al contribuente, in caso di rimborso, spettano gli interessi e sono dovuti nella misura indicata nel vigente Regolamento delle Entrate Comunali.

Art. 36. Rimborsi e compensazione

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- **2**. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 35 e decorrono dalla data del versamento.
- **3.** Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi con le modalità indicate nell'art. 19- ter del regolamento delle Entrate comunali.

Art. 37. Importi minimi

- **1.** Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo sia uguale o inferiore a 12 euro (escluse addizionali e maggiorazioni).
- **2.** Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 38. Contenzioso

- 1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- **2.** Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e ai sensi del regolamento comunale per l'adesione all'accertamento.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni

- 1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
- **2**. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a patire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 40. Clausola di adeguamento

- **1.** Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- **2**.I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Art. 41. Disposizioni transitorie

- 1. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
- 2. In sede di prima applicazione della tariffa:
- a) il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo.
- b) il numero dei componenti il nucleo familiare per i non residenti viene determinato nella misura di un componente. L'intestatario del tributo dovrà presentare entro il **30/09/2013** apposita dichiarazione in cui viene indicato il numero degli occupanti, in caso contrario verrà applicato il numero di componenti del nucleo con più alta frequenza risultanti all'anagrafe alla data del 31/12 dell'anno precedente.
- c) le istanze per beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 26 devono essere presentate entro il **31/03/2014**.
- d) la disposizione di cui all'art. 11, comma 3, trova applicazione a decorrere dall'1.1.2014.

ALLEGATO A)

	TABELLA UTENZE NON DOMESTICHE DI CUI AL DPR 27/04/1999 N. 158
CAT.	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche e istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari